



Comune di BARI SARDO

(Provincia di Nuoro)

Settore Servizio POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Comune di Bari Sardo
Provincia di Nuoro

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 3 del 19/04/2022

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Premessa	pag. 3
Articolo 2 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 3 - Finalità del trattamento dei dati personali per attività di videosorveglianza	pag. 3
Articolo 4 - Definizioni	pag. 5

CAPO II - SOGGETTI

Articolo 5 - Titolare del Trattamento	pag. 6
Articolo 6 - Responsabile della protezione dei dati (“DPO” ex art. 37 del GDPR)”	pag. 6
Articolo 7 - Responsabile della gestione dell’impianto di videosorveglianza	pag. 7
Articolo 8 - Responsabile esterno della manutenzione dell’impianto di videosorveglianza	pag. 7
Articolo 9 - Persone incaricate alla gestione dell’impianto di videosorveglianza	pag. 7

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 10 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati	pag. 7
Articolo 11 - Registro delle attività del trattamento (art. 30 GDPR) e videosorveglianza	pag. 8
Articolo 12 - Notifica di una violazione dei dati personali all’Autorità Garante (art. 33 GDPR)	pag. 8
Articolo 13 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (art. 34 GDPR)	pag. 8
Articolo 14 - Caratteristiche tecniche dell’impianto di videosorveglianza	pag. 9
Articolo 15 - Telecamere modulari (fototrappole)”	pag. 10
Articolo 16 - “Videoriprese per finalità promozionali, turistiche o pubblicitarie”	pag. 10
Articolo 17 - “Istituti scolastici”	pag. 10
Articolo 18 - “ Body cam” e “dash cam”	pag. 10
Articolo 19 - Conservazione dei Dati Personali	pag. 11
Articolo 20 - Nota informativa	pag. 11
Articolo 21 - Comunicazione e diffusione dei Dati	pag. 12
Articolo 22 - Obblighi connessi al trattamento dei dati Personali	pag. 12
Articolo 23 - Accesso ai Dati Personali	pag. 13

CAPO IV - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Articolo 24 - Misure di sicurezza dati personali	pag. 13
Articolo 25 - Accesso impianto di videosorveglianza ed ai Dati Personali ripresi	pag. 14
Articolo 26 - Accesso presso la Sala di Controllo	pag. 14
Articolo 27 - Valutazione d’impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)	pag. 14

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 28 - Mezzi di ricorso: Tutela Amministrativa e Giurisdizionale	pag. 15
---	----------------

CAPO VI - DIRITTI DELL’INTERESSATO

Articolo 29 - Diritti dell’interessato	pag. 15
--	----------------

CAPO VII - DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 – Rinvio	pag. 16
Articolo 31 - Norme abrogate	pag. 16
Articolo 32 - Entrata in vigore del Regolamento	pag. 16
Articolo 33 - Pubblicità del Regolamento di videosorveglianza	pag. 16

Allegato A: *Fac-simile* della segnaletica preavvisa presenza telecamere in loco

Allegato B: Ubicazione telecamere nel territorio del Comune di Bari Sardo e caratteristiche tecniche

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Premessa.

Il Comune di BARI SARDO, in qualità di amministrazione aderente al *Progetto della Regione Autonoma della Sardegna – Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio - Reti di Sicurezza - Fase 2* – che, attraverso un sistema centralizzato, si visionano, si monitorizzano e trasferiscono, anche in tempo reale, i flussi dei video ripresi dal sistema di reti locali di videosorveglianza delle Amministrazioni Locali aderenti, ha predisposto il proprio impianto di videosorveglianza, e che, lo stesso sia ampiamente inter-operabile con le specifiche *DVMS Regionale (DIGITAL VIDEO MANAGEMENT SYSTEM* - della RAS - *Sistema di Gestione Video Digitale della Regione Autonoma della Sardegna)* e con le Forze di POLIZIA - dell'Ordine - collegate al sistema *DVMS* suddetto, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e secondo i Protocolli di Sicurezza e standard tecnologici previsti dalla normativa.

Il Comune di BARI SARDO, tenuto conto che con il proprio impianto di videosorveglianza realizza un trattamento di dati personali, qualora le immagini riprendano le persone fisiche rendendole di possibile identificazione, con il presente Regolamento di videosorveglianza intende garantire che, il trattamento medesimo rispetti i diritti e le libertà fondamentali e le dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento all'identità personale ed alla riservatezza.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento statuisce le regole in tema di trattamento dei dati personali tramite il proprio impianto installato nel territorio comunale.

I dati raccolti dall'Ente sono quelli strettamente necessari, attraverso le registrazioni delle sole immagini indispensabili, la limitazione dell'angolo visuale delle riprese dell'impianto e l'astensione, se non strettamente necessario, dall'effettuazione di riprese video dettagliate e/o ingrandite nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Garante Privacy*).

Articolo 3 - Finalità del trattamento dei dati personali per attività di videosorveglianza.

Il presente Regolamento ai fini del trattamento dei dati personali riconducibili a finalità attinenti l'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni Istituzionali proprie dell'Ente, garantisce le libertà fondamentali e della dignità dell'Interessato, avendo riguardo particolare per la tutela della riservatezza, dell'identità personale e della protezione dei dati per quanto previsto da:

- 1) Art. 615-*bis* del Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modifiche apportate dal D.Lgs del 11 maggio 2018, n. 63, dal D.Lgs del 10 aprile 2018, n. 36;
 - a) Legge del 20 maggio 1970, n. 300;
 - b) Legge del 7 marzo 1986 n. 65 (*Legge quadro Ordinamento Polizia Municipale*);
 - c) D.Lgs del 31 marzo 1998, n. 112;
 - d) D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico Enti Locali*);
 - e) D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
 - f) Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456, del 08.02.2005;
 - g) L. R. della Sardegna del 02 agosto 2007, n. 9;
 - h) Legge del 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (*Misure urgenti in materia di Pubblica Sicurezza*);
 - i) D.M. dell'Interno, 5 agosto 2008 (*G.U. N. 186, del 09/08/2008*);
 - j) Legge del 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche del D.L. del 23 febbraio 2009, n. 11 (*Misure urgenti in materia di Sicurezza Pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*);
 - k) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, 8 aprile 2010 (*G.U. N. 99, del 29/04/2010*);
 - l) Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A421.2/70/195860, del 06.08.2010;
 - m) Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012;

- n) D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017 - Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza delle Città; e Legge 77/2019 - Decreto Sicurezza bis;
- o) D.Lgs 51/2018 attuativo della c.d. “Direttiva POLIZIA” (UE) n. 2016/680, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- p) Dalle Linee Guida n. 3/2019 - Versione 2.0 - sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali adottate in data 29.01.2020;
- q) Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla G.U. dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- r) D.P.R. del 15.01.2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- s) Statuto Comunale, e Regolamenti Comunali vigenti;

L’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza del Comune di BARI SARDO, è finalizzato:

- 1) Al trattamento dei dati ed è conforme alle finalità istituzionali demandate all’Ente, ed in particolare sul territorio comunale, attraverso l’acquisizione in tempo reale di dati ed immagini, si intende, alla prevenzione, all’accertamento ed alla repressione di atti delittuosi di attività illecite, e di episodi di microcriminalità commessi, al fine di assicurare una maggiore Sicurezza ai Cittadini nell’ambito del più elevato concetto di Sicurezza Urbana, di cui all’art. 4, D.L. 14/2017 e convertito in Legge 48/2017 (*Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza delle Città*);
- 2) A vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla Tutela del Patrimonio Pubblico e Privato;
- 3) Al monitoraggio e rilevazione dei flussi del traffico e Codice della Strada;
- 4) Ad attivare uno strumento operativo di Protezione Civile nel territorio Comunale dell’Ente;
- 5) Alla prevenzione, all’accertamento ed alla repressione di atti illeciti, e di natura penale e/o amministrativa, in particolar modo, legati ad episodi di degrado ed abbandono dei rifiuti; prevenzione degli Istituti Scolastici da atti di vandalismo;
- 6) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e simili, presegnalati da appositi ed idonei cartelli previsti dalla legge, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata e comunque solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite.

L’impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità legate al controllo a distanza dei Dipendenti dell’Ente e/o di altre Amministrazioni, di altri datori di lavoro Pubblici e Privati per quanto disposto dall’art. 4 Legge n. 300/1970 (*STATUTO dei LAVORATORI*).

Il trattamento dei dati personali, di cui all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e foto trappole da parte del Comune di BARI SARDO, non necessita del consenso degli’Interessati, in quanto è legato all’esecuzione di compiti d’interesse Pubblico ed allo svolgimento di funzioni Istituzionali proprie dell’Ente.

Articolo 4 - Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento, per le seguenti definizioni, ai sensi del Regolamento (UE) GDPR 2016/679, D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si intende:

- 1) Per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificata o identificabile (“interessato”). Si considera identificabile la persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, come pure mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.
- 2) Per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, compiute con o senza l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la consultazione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la limitazione, il blocco, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, la cancellazione/distruzione, o la distribuzione di dati.
- 3) Per “**profilazione**”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. (C24, C30, C71-C72 RGDP)
- 4) Per “**titolare del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica (ovvero Comune di BARI SARDO, con sede a BARI SARDO (NU), via CAGLIARI, n. 80, C.A.P. 08042; telefono: 0782- 29523; PEC: protocollo@pec.comunedibarisardo.it), il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
- 5) Per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratti dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- 6) Per soggetto “**designato**”, la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro Ente, Associazione od Organismo istruiti e autorizzati dal Titolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-*quaterdecies* del Codice della privacy, al trattamento di dati personali.
- 7) Per soggetto “**autorizzato**”, la persona fisica istruita e autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile interno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-*quaterdecies* del Codice della privacy.
- 8) Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- 9) Per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'Interessato, dal Rappresentante del Titolare nel Territorio dell'Unione Europea, dal Responsabile o dal suo Rappresentante nel Territorio dell'Unione Europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione o mediante interconnessione (D.L.vo 196/2003).
- 10) Per “**diffusione**”, dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (D.L.vo 196/2003).

- 11) Per “**videosorveglianza**”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati, finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose.
- 12) Per “**autorità di controllo**”, l’autorità pubblica indipendentemente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51 del RGDP.
- 13) Per “**misure tecniche e organizzative**”, il complesso delle misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del GDPR.

CAPO II - SOGGETTI

Articolo 5 - Titolare del trattamento.

Nel Comune di BARI SARDO, rappresentato ai fini previsti dal RGPD, il Titolare del trattamento è individuato nella figura del Sindaco *pro tempore*, in qualità di legale Rappresentante dell’Ente; Il Titolare, è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali nei confronti dell’Interessato, effettuato tramite l’impianto di videosorveglianza, dovrà trattarli con:

- a) Liceità.
- b) Correttezza e trasparenza.
- c) Limitazione della finalità.
- d) Minimizzazione dei dati, in una forma che consenta l’identificazione.
- e) Esattezza, conservarli e, se necessario, aggiornarli; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- f) Limitazione della conservazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
- g) Integrità e riservatezza, in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Il Titolare del trattamento, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme e nel pieno rispetto del GDPR 2016/679.

Articolo 6 - Responsabile della protezione dei dati (“DPO” ex art. 37 del GDPR)”

Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto nelle questioni riguardanti i trattamenti per finalità di videosorveglianza.

In particolare, il DPO:

- può essere contattato dagli interessati, anche con riguardo ai trattamenti per finalità di videosorveglianza;
- deve svolgere attività di consulenza sui trattamenti, anche a favore dei dipendenti che effettuino il trattamento;
- deve sorvegliare l’osservanza delle norme in tema di protezione di dati personali, nonché del presente regolamento, e deve verificare l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale designato/autorizzato;
- deve fornire, se richiesto, un parere sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (cd. “DPIA”) di cui all’art 35 del GDPR;
- deve cooperare con l’Autorità Garante e fungere da punto di contatto.

Articolo 7 - Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza.

Il Titolare del trattamento, per quanto individuato dall'art. 5, del presente Regolamento, inoltre, con apposito decreto, provvede alla nomina:

- 1) Del Responsabile della Gestione dell'Impianto di videosorveglianza, che viene individuato nella persona del Responsabile del Servizio di POLIZIA LOCALE, e in assenza dal Responsabile del Servizio Ufficio TECNICO.

Nell'atto di nomina verranno individuati in maniera analitica i compiti attribuiti al Responsabile della Gestione dell'Impianto di videosorveglianza, il quale, avrà l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, nonché, alle norme contenute nel presente Regolamento ed alle direttive impartitegli dal Titolare, che potrà effettuare delle verifiche periodiche, al fine di vigilare sulla corretta e puntuale osservanza delle norme e direttive vigenti.

Articolo 8 - Responsabile esterno della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza.

Il Titolare del trattamento, per quanto individuato dall'art. 5 del presente Regolamento, che provvede con apposito decreto alla nomina, attraverso contratto, ovvero con altro atto giuridico scritto, a norma dell'art. 28, comma 3 del GDPR 2016/679, del soggetto che si occuperà della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza e simili, fornendo assistenza al Titolare stesso, ovvero, al Responsabile della Gestione dell'impianto di videosorveglianza di cui all'art. 6 del presente Regolamento emanato dall'Ente.

In sede di prima applicazione tale nomina è stata effettuata, in quanto, il Responsabile esterno dell'impianto di videosorveglianza ha fornito garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che, il trattamento dei dati soddisfi i requisiti di cui alla normativa vigente in materia di Protezione dei Dati Personali, e garantisca, al contempo, la tutela dei diritti dell'Interessato.

Articolo 9 - Persone incaricate alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.

Il Responsabile della Gestione dell'impianto di videosorveglianza provvede ad individuare le persone fisiche, e/o giuridiche che, in qualità di autorizzati (*ai sensi degli artt. 29 e 32.4 GDPR ed art. 2-quarterdecies del Codice della Privacy*) alla Gestione dell'impianto di videosorveglianza, utilizzeranno l'impianti, e visioneranno le videoregistrazioni.

Le persone sono individuate quali autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza di cui al punto precedente con apposito atto nel quale è indicato, in maniera analitica, l'ambito consentito di trattamento.

Il trattamento da parte degli autorizzati, alla Gestione dell'impianto di videosorveglianza andrà effettuato attenendosi all'istruzioni disposte dal Responsabile della Gestione dell'impianto di videosorveglianza che, anche attraverso verifiche periodiche, vigilerà sul puntuale e corretto rispetto delle norme e delle direttive agli stessi impartite mediante atto scritto.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 10 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati.

Nel Comune di BARI SARDO, il Titolare del trattamento, ha fatto provvedere all'installazione di telecamere (o *device simili*) esclusivamente dislocate in luoghi Pubblici (*di cui, in allegato 1*) che si esclude dalla Pubblicazione, per ragioni di sicurezza, e per quanto previsto nel presente Regolamento.

Tramite l'impianto di videosorveglianza di cui sopra, i dati raccolti dal Comune di BARI SARDO, sono quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità individuate dall'art. 3 del

presente Regolamento, attraverso la video-registrazione delle sole immagini indispensabili, con la limitazione dell'angolo visuale delle riprese, e l'astensione, se non necessario, dall'effettuazione di riprese dettagliate e/o ingrandite, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 5 GDPR 2016/679.

Il Titolare del trattamento non potrà effettuare riprese dettagliate dei tratti somatici dei soggetti se gli stessi non dovessero essere funzionali rispetto alle finalità indicate dall'art. 3 del presente Regolamento di videosorveglianza e simili, nonché, alle funzioni Istituzionali, e di interesse Pubblico per le quali l'impianto è stato attivato nel territorio comunale dell'Ente.

Articolo 11 - Registro delle attività del trattamento (art. 30 GDPR) e videosorveglianza.

Il Comune, in sede di redazione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 GDPR, cura che siano correttamente riportati e adeguatamente descritti i trattamenti effettuati per finalità di videosorveglianza, con particolare riguardo alle finalità del trattamento, alle categorie degli interessati, alle categorie di dati personali, ai termini previsti per la cancellazione, e alle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate ai sensi dell'art. 32 GDPR. Il Comune verifica che gli eventuali Responsabili nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR adottino a loro volta il Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30, comma II del GDPR.

Articolo 12 - Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità Garante (art. 33 GDPR)

Il Comune, in caso di violazione dei dati personali (cd. "*DATA BREACH*"), deve notificare la violazione all'Autorità Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora la notifica non sia effettuata entro tale termine, essa deve indicare anche i motivi del ritardo. La notifica non deve essere effettuata se è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica contiene quantomeno: a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di record interessati; b) la comunicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; c) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione e delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e/o per attenuarne i possibili effetti negativi. Indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, il Comune deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, specificando le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, e conservare la relativa documentazione.

Articolo 13 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (art. 34 GDPR)

Il Comune, in caso di violazione dei dati personali, suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve comunicare la violazione agli interessati, senza ritardo.

La comunicazione deve essere redatta in linguaggio semplice e chiaro, e deve contenere:

- a) la descrizione della natura della violazione;
- b) la comunicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- c) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione e delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e/o per attenuarne i possibili effetti negativi.

La comunicazione non è dovuta qualora:

1. si siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate di protezione, applicate ai dati personali oggetto della violazione, con particolare riguardo alle misure destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
2. vengano successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
3. la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, il Comune procede a una comunicazione pubblica o a una misura simile, quale la pubblicazione sul sito istituzionale, gli annunci sulle pagine social, i comunicati stampa e la pubblicazione di annunci a pagamento per un termine congruo al fine di informare gli interessati con analogo efficacia.

Articolo 14 - Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza.

Presso lo stabile del Comune di BARI SARDO - Ufficio di POLIZIA LOCALE - è collegato con il Centro di Controllo, tramite una rete di telecamere (di contesto, di osservazione, di lettura targhe, foto trappole) il sistema dell'impianto di videosorveglianza.

Il Comune di BARI SARDO inoltre, ha predisposto, il Centro di Controllo al fine della raccolta dei flussi video di ciascuno dei punti di ripresa ubicati presso il territorio dell'Ente tramite apposita rete **VLAN** dedicata all'impianto di videosorveglianza, alla quale potranno accedere unicamente gli Incaricati di cui all'art. 8 del presente Regolamento, e per le finalità enunciate dall'art. 3 del medesimo Regolamento di videosorveglianza.

Il sistema, è a circuito chiuso, e gli elaborati non sono connessi alla rete informatica del Comune di BARI SARDO, e non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o Banche Dati, e non sono accessibili da altre periferiche, essendo che, le registrazioni vengono scaricate su apposito **SERVER** dedicato all'impianto di videosorveglianza.

L'impianto di videosorveglianza, ed il sistema Informativo ad esso riportabile, con gli annessi programmi informatici sono configurati in modo da **minimizzare** l'utilizzazione dei Dati Personali, escludendone il trattamento qualora le finalità perseguite possono essere raggiunte attraverso dati anonimi, ovvero, attraverso modalità che consentano l'identificazione dell'Interessato solo in caso di necessità (Amministrativa-Penale).

L'impianto di videosorveglianza dell'Ente, può realizzare riprese video a colori in condizioni di illuminazione naturale e/o artificiale sufficiente, ovvero, in bianco/nero in caso contrario, ed è in **grado di riprendere e registrare le immagini** nel raggio d'azione delle telecamere stesse.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza sono descritte nell'elenco di cui *in allegato 2*, che si esclude dalla Pubblicazione, per ragioni di sicurezza, e per quanto previsto nel presente Regolamento.

Con il Centro di Controllo, il collegamento del sistema telecamere, avviene attraverso un LINK Radio che utilizzano Protocolli di cifratura dei Dati per **garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, e la sicurezza**, per quanto previsto ed enunciato dall'art. 16 del presente Regolamento di videosorveglianza.

I soggetti autorizzati (Incaricati) all'accesso e trattamento dei dati dell'impianto di videosorveglianza potranno accedere tramite connessione remota utilizzando adeguati sistemi di autenticazione e protocolli di cifratura.

Altresi, all'impianto di videosorveglianza potrà accedere la POLIZIA GIUDIZIARIA, previa stipula scritta con l'Ente mediante apposito accordo, per accedere tramite connessione remota ed utilizzando adeguati sistemi di autenticazione e protocolli di cifratura.

Articolo 15 - Telecamere modulari (fototrappole)”

Potranno essere posizionate, su tutto il territorio comunale, delle telecamere modulari (fototrappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Le telecamere modulari mobili dovranno essere utilizzate esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, e, in quest'ultimo caso, esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inefficace il ricorso ad altri strumenti e sistemi. Qualora non sussistano necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Articolo 16 - “Videoriprese per finalità promozionali, turistiche o pubblicitarie”

Le telecamere installate al fine di soddisfare eventuali finalità promozionali-turistiche o pubblicitarie mediante l'acquisizione e la diffusione via Internet dei video o delle immagini relative del Comune di Bari Sardo sono configurate in modo da rendere non identificabili, nemmeno indirettamente, le persone fisiche riprese.

Articolo 17 - “Istituti scolastici”

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.3 del provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 18 - “Body cam” e “dash cam”

Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle “Body Cam” (telecamere sull'operatore) e delle “Dash Cam” (telecamere a bordo dei veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni contenute nella nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612 del Garante della Privacy, con la quale sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi (da ultimo, sull'esclusione del sistema di facial recognition e la durata della conservazione delle immagini, vedere la newsletter dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali n. 481 del 10 settembre 2021: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9698442>). L'utilizzo di tali dispositivi rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 51/2018.

Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui ai commi precedenti dovranno essere dotate di un numero seriale da annotarsi in un registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente.

La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, per i servizi a maggior rischio operativo. L'ordine di attivazione e di disattivazione del dispositivo deve essere emesso dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o, in mancanza, dal comandante della Polizia Locale.

Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.

Articolo 19 - Conservazione dei Dati Personali.

I Dati Personali registrati attraverso l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, sono conservati per un periodo di tempo non superiore a **sette** giorni dalla data delle riprese delle informazioni e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di conservazione ulteriore di tempo.

Per quanto individuato nel precedente punto del presente articolo, la conservazione dei Dati Personali per un periodo di tempo superiore, è consentita unicamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad attività investigativa in corso.

Il sistema di videosorveglianza dell'Ente, è stato programmato affinché, allo scadere del termine di tempo, individuato nel comma n. 1 del presente articolo, il sistema in automatico proceda alla cancellazione delle informazioni e delle immagini mediante la sovra-registrazione, e con modalità che **non** consentano la riutilizzazione dei Dati cancellati.

Nei casi in cui le attività di trattamento vengano a cessare, poste in essere attraverso l'impianto di videosorveglianza, i Dati Personali saranno distrutti senza possibilità di riutilizzazione.

Articolo 20 - Nota informativa.

Fatti salvi i trattamenti le cui finalità comportino l'applicazione della Direttiva 2016/680/UE e del D.Lgs. 51/2018 (che rendono facoltativa la prestazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali), il Comune di Bari Sardo fornisce agli interessati, che accedono o transitano in luoghi ove siano attivi sistemi di videosorveglianza, un'idonea informativa mediante il modello semplificato di informativa "minima" (originariamente allegato al provvedimento del Garante privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, ed oggi modificato a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida dell'EDPB n. 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020), tanto che la stessa Autorità Garante ha recepito tali indicazioni e, nel dicembre 2020, ha messo a disposizione dei titolari del trattamento un nuovo fac-simile di cartello al seguente *link*: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244>).

L'informativa ha lo scopo di avvisare gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata e deve essere collocata prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. L'informativa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in

orario notturno e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L'informativa "minima" (o di I livello) riporta l'indicazione del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento, i contatti del DPO (affinché lo stesso possa essere contattato dagli interessati per l'esercizio dei diritti o ulteriori richieste), il periodo di conservazione delle immagini e reca al suo interno un collegamento (ipertestuale, Codice QR o altro) all'informativa completa ed estesa (o di II livello) contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del GDPR.

L'informativa può non essere resa quando i dati personali siano trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati e nelle ipotesi previste dalla Direttiva 2016/680/UE e dal D.Lgs. 51/2018.

L'informativa deve essere fornita in corrispondenza ed entro il raggio di azione di ogni telecamera.

Qualora il raggio di azione fosse più esteso in considerazione della presenza di più telecamere, l'informativa potrà essere resa prima del raggio d'azione complessivo delle telecamere, sempre che le finalità di trattamento delle immagini acquisite dalle diverse telecamere siano identiche (fatti salvi i casi in cui l'informativa sia facoltativa).

Articolo 21 - Comunicazione e diffusione dei Dati.

Il Comune di BARI SARDO, potrà inviare, ad altri soggetti Pubblici, la comunicazione dei dati Personali, ottenuti tramite le riprese dell'impianto di videosorveglianza o simili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003, nel testo risultante dalle novelle introdotte dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178.

Le modalità sono disciplinate da apposito accordo.

Articolo 22 - Obblighi connessi al trattamento dei dati Personali.

I soggetti individuati negli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento di videosorveglianza, potranno utilizzare il brandeggio (movimento di rotazione che possono compiere gli strumenti o apparecchiature dell'impianto) nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso Regolamento.

L'impianto di videosorveglianza potrà essere utilizzato per il controllo di quanto si svolge nei luoghi Pubblici o aperti al Pubblico, mentre non è ammesso il ricorso alle riprese dentro le proprietà private.

Fatti salvi i casi di cui agli articoli n. 15 e 21 del presente Regolamento, i Dati Personali ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, potranno essere riesaminati, nel rispetto del termine di cui all'art. 11 del presente Regolamento, unicamente in caso di necessità e per l'espletamento delle finalità enunciate all'art. 3 del Regolamento summenzionato.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, e nei casi previsti dalla normativa vigente di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti Penali.

Articolo 23 - Accesso ai Dati Personali.

L'accesso ai Dati Personali raccolti mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, è ammesso:

- 1) Al Titolare, ed ai soggetti nominati di cui agli articoli n. 6, e 8 del presente Regolamento;
- 2) All'Autorità Giudiziaria, previa formale richiesta da parte del Pubblico Ministero ed acquisita dal Comune di BARI SARDO;
- 3) Alla Polizia Giudiziaria, previa richiesta scritta formulata dal rispettivo Comando di appartenenza ed acquisita dal Comune di BARI SARDO;
- 4) Al soggetto, individuato dal Responsabile esterno di cui all'art. 7 del presente Regolamento, che effettua la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, entro i limiti strettamente legati al funzionamento ed alla manutenzione dello stesso impianto;
- 5) All'Interessato, in quanto soggetto delle riprese, che potrà esercitare il diritto d'accesso di cui all'articolo n. 21 del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 15 GDPR 2016/679;
- 6) Ai soggetti legittimati *ex* articoli n. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

I vari accessi alle immagini saranno documentati mediante annotazione in apposito Registro cartaceo, conservato presso il Centro di Controllo, nel quale, il Responsabile della Gestione dell'impianto di videosorveglianza, ovvero, il soggetto Incaricato, riporterà le seguenti informazioni:

- a) Data ed ora dell'accesso;
- b) Identificazione del soggetto autorizzato che effettua l'accesso nell'impianto suddetto;
- c) Dati per i quali si effettua l'accesso nell'impianto;
- d) Estremi e motivazione dell'autorizzazione d'accesso;
- e) Estremi degli atti di rilascio di quanto in oggetto della richiesta di accesso, ovvero della presa visione delle registrazioni video.

CAPO IV - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Articolo 24 - Misure di sicurezza dati personali.

I Dati Personali raccolti attraverso l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza e simili, saranno protetti con adeguate misure tecniche ed organizzative poste in essere per garantire un adeguato grado di sicurezza al rischio.

Le misure di sicurezza poste in essere garantiscono:

- 1) L'Integrità; La Riservatezza; La Disponibilità e la Resilienza dei sistemi e dei servizi di Trattamento;
- 2) Il ripristino tempestivo della Disponibilità e dell'accesso dei Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- 3) La Valutazione e la Verifica dell'efficacia delle misure tecniche ed organizzative poste in essere, al fine di Garantire la Sicurezza del Trattamento effettuato.

Le misure di Sicurezza adottate dal Comune di BARI SARDO potranno:

- 1) Consentire che i segnali video delle unità di ripresa (telecamere o simili) vengano inviati all'unità centrale di ricezione, registrazione e visione attraverso LINK protetti, e con l'utilizzo di algoritmi di cifratura dei Dati personali;
- 2) In automatico, prevedono all'archiviazione cifrata e l'esportazione protetta dei filmati (immagini), con verifica della loro integrità;
- 3) Consentire la Cancellazione automatica delle registrazioni allo scadere del termine individuato dall'art. 11 dello stesso Regolamento summenzionato;
- 4) Provvederanno alla Protezione da accessi abusivi alla rete informatica appositamente dedicata per l'impianto di videosorveglianza.

Il Comune di BARI SARDO, infatti, ha fatto realizzare una rete informatica dedicata per la videosorveglianza, la quale, risulta essere isolata dalle altre reti di comunicazione attraverso apposito sistema SERVER, che trova alloggiamento all'interno di apposita struttura RACK, e chiuso a chiave.

Il Comune di BARI SARDO, al fine di garantire che tutti i dispositivi alimentati dalle unità di distribuzione del RACK siano adeguatamente Protette da eventuali anomalie dovute all'erogazione dell'energia elettrica al contempo per garantire la continuità del servizio in caso di mancanza della stessa, infatti, ha previsto l'installazione di un gruppo di continuità alloggiato dentro la struttura del RACK.

Articolo 25 - Accesso impianto di videosorveglianza ed ai Dati Personali ripresi.

L'accesso all'impianto di videosorveglianza ed ai Dati Personali potrà essere effettuato unicamente attraverso il ricorso a profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione, allo scopo di garantire una gestione dei privilegi di accesso differenti con possibilità di limitazione per gli autorizzati (*ai sensi degli artt. 29 e 32.4 GDPR ed art. 2-quarterdecies del Codice della Privacy*), di cui all'art. 8 del presente Regolamento, in merito alla visualizzazione, cancellazione e duplicazione delle videoregistrazioni effettuate dall'impianto dell'Ente.

L'accesso all'impianto di videosorveglianza ed ai Dati Personali, è consentito al Sindaco *Pro tempore* del Comune di BARI SARDO, al Responsabile di cui all'art. 6, ed agli autorizzati di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

L'accesso del Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento, sarà consentito per effettuare l'accesso all'impianto di videosorveglianza al fine di effettuare la necessaria manutenzione, ovvero, per poter effettuare le necessarie verifiche tecniche, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile di cui all'art. 6 del summenzionato Regolamento.

Attraverso il *FILE* di *LOG* sono registrati gli accessi logici effettuati dai singoli operatori autorizzati, e le operazioni dagli stessi effettuate sulle immagini riprese e registrate dall'impianto ed i relativi riferimenti temporali.

Articolo 26 - Accesso presso la Sala di Controllo.

I Dati Personali che verranno acquisiti attraverso l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza o simili, sono custoditi presso il Centro di Controllo ubicato all'interno dell'immobile del Comune di BARI SARDO.

Al Centro di Controllo di cui al punto precedente del presente Regolamento, potranno accedere solo il personale autorizzato per scopi connessi alle finalità individuate dall'art. 3 del presente Regolamento summenzionato, nonché, il Responsabile esterno di cui all'art. 7 del presente Regolamento di videosorveglianza per effettuare le necessarie manutenzioni, ovvero per effettuare le necessarie verifiche tecniche.

Articolo 27 - Valutazione d'impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (cd. "DPIA", qui la pagina informativa dell'Autorità Garante: <https://servizi.gpdp.it/databreach/s/>) è prevista quando un tipo di trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e deve essere effettuata dal titolare prima di procedere al trattamento.

Il Titolare, nello svolgimento della valutazione, deve consultare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), di cui agli artt. 37 e ss. del GDPR.

In particolare, la valutazione è richiesta laddove si effettui la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

La valutazione è altresì richiesta, come evidenziato dalle Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del GDPR, nell’ipotesi di utilizzo di un sistema di videosorveglianza per il controllo del traffico laddove si utilizzi un sistema intelligente di analisi delle immagini per l’individuazione dei veicoli e il riconoscimento automatico delle targhe.

La valutazione deve contenere almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati.

Se il trattamento è stato sottoposto a verifica preliminare da parte dell’Autorità Garante prima del maggio 2018 e prosegue con le stesse modalità oggetto di tale verifica, la valutazione non è necessaria, salvo che non siano emersi nuovi rischi.

La valutazione d’impatto non deve essere obbligatoriamente pubblicata, ma l’Amministrazione valuterà se pubblicarla per estratto.

Qualora il Comune non sia in grado di individuare misure sufficienti a ridurre il rischio a livelli accettabili, e dunque qualora il rischio residuale continui a permanere elevato, si dovrà attuare la Consultazione preventiva con l’Autorità Garante prevista dall’art. 36 del Regolamento.”

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 28 - Mezzi di ricorso: Tutela Amministrativa e Giurisdizionale.

Per quanto concerne la tutela Amministrativa e Giurisdizionale si rinvia ampiamente ed integralmente a quanto enunciato dagli articoli 140 *bis* e seguenti del D.L.vo n. 196/2003.

CAPO VI - DIRITTI DELL’INTERESSATO

Articolo 29 - Diritti dell’interessato.

I diritti di cui agli articoli dal n. 15 al 23 del GDPR 2016/679 gli Interessati potranno esercitarli, ferme restando le eccezioni previste per le Amministrazioni Pubbliche nell’ipotesi di esercizio di compiti effettuati nel Pubblico Interesse, ovvero, nell’esercizio di Pubblici poteri.

L’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al punto precedente per presente Regolamento di videosorveglianza, inviando una richiesta da inoltrarsi al Titolare del Trattamento, anche tramite del Responsabile della Protezione dei Dati, mediante una PEC al seguente indirizzo e-mail: protocollo@pec.comunedibarisardo.it o tramite e-mail ordinaria: protocollo@comunedibarisardo.it ovvero, tramite lettera Raccomandata con ricevuta A/R, indirizzata al seguente indirizzo: Comune di BARI SARDO, via CAGLIARI, n. 80, C.A.P. 08042, BARI SARDO (NU); o in alternativa consegnando atto scritto con formule idonee all’Ufficio di Protocollo dell’Ente.

Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy all’indirizzo internet:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>

Nell’esercizio dei diritti di cui al comma n. 1 del presente articolo summenzionato, l’Interessato potrà farsi assistere da persona di fiducia, ovvero, potrà conferire delega o procura a persone fisiche, Enti Associazioni o Organismi, affinché possano esercitare per suo conto i diritti di cui al comma n. 1 del presente articolo.

I diritti di cui al comma 1 del presente articolo riferiti a persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'Interessato in qualità di suo mandatario o per ragioni Familiari meritevoli di tutela, ferme restando le limitazioni stabilite dall'art. 2-terdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

L'Interessato, altresì, potrà rivolgersi all'Autorità di Controllo, nel caso in cui l'istanza per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti dovesse dare esito negativo, stante altresì, i mezzi di ricorso di tutela Amministrativa e Giurisdizionale riportati nell'art. 20 del presente Regolamento di videosorveglianza.

CAPO VII - DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa Comunitaria e Nazionale, o Internazionale ratificata dalle Autorità competenti Italiane, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni e provvedimenti dell'Autorità di Controllo, alle disposizioni del RGPD, e ad ogni altra normativa vigente in materia di trattamento e Protezione dei Dati Personali.

Il presente Regolamento di videosorveglianza, sarà aggiornato a seguito di modifiche delle normative e dei provvedimenti di cui al punto precedente del presente articolo.

Articolo 31 - Norme abrogate.

Attraverso l'entrata in vigore del presente Regolamento di videosorveglianza si devono considerare abrogate le disposizioni regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 32 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento di videosorveglianza, dopo l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di BARI SARDO che lo approva, ovvero Determina Dirigenziale esecutiva, o eventuali e successive modifiche, è pubblicato per 15 (**quindici**) giorni all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente, fatti salvi eventuali tempi tecnici che si rendessero necessari per l'organizzazione del servizio, ed entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente Regolamento adottato, nonché le eventuali e successive modifiche allo stesso, saranno inseriti nella raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali dell'Ente.

Articolo 33 - Pubblicità del Regolamento di videosorveglianza.

Il presente Regolamento di videosorveglianza, è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di BARI SARDO, nella pagina Amministrazione Trasparente, sottosezione, pagina Statuti e Regolamenti.

Allegato A:

Fac-simile della segnaletica preavvisa presenza telecamere in loco.

A seguire, il modello semplificato della “**informativa minima**” (a titolo esemplificativo), per quanto nel presente Regolamento:

OMISSIS

Allegato B: Ubicazione telecamere nel territorio del Comune di Bari Sardo e caratteristiche tecniche.

OMISSIS